



UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" – CHIETI-PESCARA
 AREA DIRIGENZIALE DELLE RISORSE UMANE – DIVISIONE 13
 Settore gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL

Data e n° di protocollo attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO EXTRAISTITUZIONALE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO – DATA PROTECTION OFFICIER) DI ATENE0

Tra

l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, di seguito denominata per brevità "*Università*", con sede in via dei Vestini, n. 31, Chieti, codice fiscale 93002750698, nella persona del Rettore, Prof. Sergio Caputi, nato a Chieti il 07/10/1957, in nome, per conto e nell'interesse dell'Università, in qualità di legale rappresentante pro tempore, di seguito denominato per brevità "*Committente*";

e

Prof. **Gianluca BELLOMO**, [redacted] il [redacted], residente a [redacted]
 [redacted] codice fiscale [redacted] cittadino italiano, di seguito denominato per brevità "*prestatore*".

visti gli artt. 7 e 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificati dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ed in particolare l'art. 38;

Visto gli artt. 2222 e seguenti del codice civile, relativamente all'esecuzione della prestazione;

vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;

vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*", in particolare l'art. 3, comma 1, lettera f-bis) per cui "*Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge... f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni*";

visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "*T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali;

visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE di seguito "*Regolamento*" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati pubblicato sulla G.U.U.E. 04/05/2016, N. L1 19, in vigore dal 24 maggio 2016, applicabile dal 25 maggio 2018 ed introducendo la figura del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali, di seguito indicato con l'acronimo R.P.D. (*artt. 37-39*), e ss.mm.ii;

visto il D.Lgs. 101/2018 "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*";

visto l'art. 6, comma 10 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema università*";

vista la L. 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";



visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante norme di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, consultabile al sito di Ateneo www.unich.it;

richiamato lo Statuto dell'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, emanato con D.R. n. 425 del 14/03/2012 - G.U. Serie Generale n. 71 del 24/03/2012, modificato con D.R. n° 427 del 15/07/2013 - G.U. Serie Generale n. 174 del 26/07/2013 e ss.mm.ii.;

richiamato il Codice Etico dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, pubblicato in data 19 maggio 2014;

richiamato il Codice di comportamento dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, emanato con D.R. n. 98/2016-prot. n. 3664 del 27 gennaio 2016;

richiamato PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione 2022/2024, emanato con D.R. n. 1017/2022 - prot. n. 47654 del 30 giugno 2022 - annualità 2022 - (art. 6 del D.L. 09 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni della L. 06 agosto 2021, n. 113);

richiamata la deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2021 relativa alla pubblicazione di un avviso interno per il conferimento dell'incarico di "Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO - Data Protection Officer) di Ateneo";

richiamata la nota prot. n. 52969 del 12 luglio 2021 del Direttore Generale con la quale è stato richiesto di predisporre le procedure per la pubblicazione di n. 1 avviso interno finalizzato all'attribuzione dell'incarico estraistituzionale di "Responsabile della Protezione dei dati personale (DPO - Data Protection Officer) di Ateneo", con prelazione per il personale docente solo in assenza accertata di competenze presso il personale tecnico-amministrativo d'Ateneo di categoria D e EP compatibili;

richiamato il D.R. n. 2194/2021-prot. n. 106850 del 24 dicembre 2021 con cui è stato emanato l'"Avviso rivolto a personale interno finalizzato all'affidamento di incarico estraistituzionale di Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO - Data Protection Officer) di Ateneo";

richiamato il D.R. n. 285/2022-prot. n. 14536 del 25 febbraio 2022 con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione alla selezione;

richiamato il D.R. n. 1415/2022-prot. n. 61001 del 01 settembre 2022 con il quale è stata nominata la Commissione per la sostituzione di un membro, rinunciatario per incompatibilità con un candidato;

richiamati i verbali redatti dalla Commissione di valutazione di cui al D.R. n. 285/2022, n. 1 prot. n. 25372 del 05 aprile 2022 e n. 2 prot. n. 33780 del 10 maggio 2022;

richiamati i verbali redatti dalla Commissione di valutazione di cui al D.R. n. 1415/2022, n. 3 prot. n. 72121 del 12 ottobre 2022 – con cui conferma la validità dei verbali redatti dalla precedente commissione - e n. 4 prot. n. 82319 del 15 novembre 2022;

richiamato il D.R. n. 1833-2022-prot. n. 83957 del 18 novembre 2022 di approvazione atti della procedura da cui risulta vincitore il Prof. Gianluca BELLOMO;

dato atto che l'efficacia del presente contratto è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo del controllo preventivo da parte della Corte dei Conti ai sensi l'art. 3, comma 1, lettera f-bis) della L. 20/1994;

richiamata la normativa in tema di covid e in ultimo il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 inerente le Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, disponibile al link https://www.unich.it/emergenza_covid

premesso che

il collaboratore è un docente di ruolo dell'Ateneo a tempo pieno e la prestazione oggetto del presente



contratto non costituisce svolgimento di attività professionale né rientra nei propri compiti istituzionali di lavoro dipendente

premesse che

l'Università intende costituire un rapporto di prestazione a carattere individuale temporanea, per il conferimento dell'incarico extraistituzionale di: "Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO – Data Protection Officer) di Ateneo";

premesse che

il prestatore è ritenuto e valutato in possesso di idonei requisiti e specifiche conoscenze personali per fornire le prestazioni di collaborazione di cui sopra alla luce degli atti rimessi dalla Commissione nominata;

si conviene e si stipula quanto segue:

- Art. 1) le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Art. 2) l'Università conferisce al prestatore l'incarico extraistituzionale di "Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO – Data Protection Officer) di Ateneo";
- Art. 3) Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato un contratto a titolo **oneroso** per specifica attività extraistituzionale di "Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO – Data Protection Officer) di Ateneo", con espressa esclusione di ogni rapporto di subordinazione;
- Art. 4) l'Università metterà a disposizione del prestatore le informazioni necessarie e, in situazione di normalità al di fuori dell'emergenza pandemica, anche gli strumenti tecnici necessari per l'espletamento dell'attività. Il collaboratore è in tale caso responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati con obbligo di risarcimento di eventuali danni a lui imputabili.

Il predetto Responsabile nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del Regolamento n. 2016/679/UE è incaricato di svolgere la prestazione, in piena autonomia e indipendenza, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato, ma di collaborazione, e comporterà, da parte dell'incaricato, l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari, con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, restando fermo il fatto che l'attività dovrà essere svolta personalmente e che quindi non potrà avvalersi di sostituti. I compiti e funzioni che svolgerà sono di seguito indicati:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento e/o al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento, nonché da altre disposizioni nazionali e/o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.





Qualora il prestatore non provveda all'espletamento delle attività di cui all'art. 2 o non vi proceda secondo le modalità e condizioni stabilite dal presente contratto, l'Università, previa diffida, potrà risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno a proprio favore.

Art. 5) l'attività oggetto del presente contratto verrà resa dal prestatore a titolo **oneroso**, ed il corrispettivo annuo lordo previsto per l'incarico di "*Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO – Data Protection Officer) di Ateneo*" verrà conferito con un'indennità che si determina per la durata di un triennio, pari a € 30.000,00 (euro trentamila) annui lordi, onnicomprensivi anche degli oneri a carico Ente;

La spesa per tale incarico andrà a gravare sul conto CA.08.30.01.39.11 "*Competenze per servizio prevenzione e protezione e Data Protection Officer ed altri incarichi*" e rientra nel limite relativo alle collaborazioni di cui all'art. 9, c. 28 L. 122/;

Il pagamento dell'importo previsto avverrà in 12 rate mensili posticipate di pari importo.

Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l'espletamento della propria attività a favore dell'Università (quali ad esempio, quelle di trasporto, vitto, alloggio e assicurazione personale) non sono riconosciute nel compenso stabilito nel presente contratto, pertanto non potranno essere liquidate sulla scorta della presente pattuizione.

Dal presente contratto non matureranno a favore del collaboratore mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o qualsivoglia altro onere a carico dell'Università.

Art. 6) L'attività oggetto della prestazione avrà durata di 36 mesi.

La prestazione sarà sospesa qualora lo impongano le disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla valutazione dei rischi relativi alla sede di svolgimento dell'attività indicata nel contratto. L'Ateneo potrà in ogni caso richiedere l'esecuzione della prestazione in modalità da remoto.

La malattia o l'infortunio del collaboratore comportano la sospensione del rapporto per il periodo in cui la prestazione diventa inesigibile ma il contratto potrà essere prorogato alla scadenza per eguale durata.

Qualora la sospensione per malattia o infortunio abbia a protrarsi per un periodo complessivamente superiore ad 1/6 della durata prevista per lo svolgimento dell'attività, l'Università potrà recedere dal contratto previo preavviso di 10 giorni. In ogni caso tutte le ipotesi di sospensione della prestazione da parte del collaboratore previste dal presente articolo comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo da parte dell'Università.

Art. 7) il Committente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza di interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 10 giorni di preavviso e senza che ciò produca a favore del collaboratore alcun diritto a risarcimento di danni.

Costituiscono cause di risoluzione dell'incarico: il mancato o parziale adempimento delle prestazioni, l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile alle parti, e l'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni.

Art. 8) il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Per la tipologia di incarico la prestazione, ai fini fiscali, è disciplinata dall'art. 50, primo comma, *lettera c-bis*, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Ai fini previdenziali si applicano le disposizioni dell'art. 2, commi 26 e seguenti, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 9) il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Art. 10) per qualunque controversia è esclusivamente competente il Foro di Chieti.

Art. 11) Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, il prestatore dichiara di prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali del personale dell'Ateneo (*alleg. al contratto*). Il prestatore



secondo quanto previsto dall'art. 29 del citato Regolamento (UE) 2016/679 è autorizzato (*Il livello*) al trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico assegnatogli con il presente contratto.

Art. 12) Con la sottoscrizione del presente contratto il prestatore si impegna a rispettare le norme dello Statuto, del Codice Etico di Ateneo e del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62, nonché del D.R. n. 98/2016 relativo al Codice di Comportamento di Ateneo, quest'ultimo acquisibile tramite download dal sito di Ateneo accedendo al seguente percorso: (*amministrazione trasparente _ disposizioni generali _ atti generali*).

https://unich.etrasparenza.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/191120235000__Ocodile_comportamento_universita_g._dannunzio_di_chieti.pdf

Il prestatore dichiara altresì di aver preso visione del richiamato PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione 2022/2024, emanato con D.R. n. 1017/2022 - prot. n. 47654 del 30 giugno 2022 - annualità 2022 - (*art. 6 del D.L. 09 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni della L. 06 agosto 2021, n. 113*);

Con la sottoscrizione del presente contratto il prestatore dichiara, infine, che la autocertificazione e la dichiarazione di atto notorio rese nel presente atto si intendono rese ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del D.P.R. citato; **a tal fine allega la copia fotostatica del proprio documento di identità.**

Chieti, _____

Le parti:

IL PRESTATORE
(prof. Gianluca BELLOMO)

IL RETTORE
(prof. Sergio CAPUTI)

"Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa".

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli articoli da 1 a 13 del presente contratto e di approvarli specificatamente.

Il prestatore (firma) _____

Il sottoscritto dichiara che non sussistono cause di incompatibilità e conflitti di interesse.

Il prestatore - (firma) _____

Ai sensi del Regolamento n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati del personale dell'Ateneo e di quella recante istruzioni generali per il trattamento dei dati personali del personale - dipendente e non - di cui viene a conoscenza nell'ambito del proprio incarico di collaborazione.

Il prestatore - (firma) _____

